



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
LICEO GINNASIO STATALE "DANIELE MANIN"
Via Cavallotti, 2 - 26100 Cremona**

TEL. 0372/21545 - FAX 0372/20092 - C.F. 80003300193

Sito: www.liceomanin-cr.edu.it

e - mail: crpc02000a@istruzione.it – PEC : crpc02000a@pec.istruzione.it

Prof.ssa Cisbani Luciana

Contratto di prestazione d'opera in regime di lavoro autonomo occasionale

Il Liceo Ginnasio Statale "Daniele Manin", Via Cavallotti, 2 – 26100 Cremona rappresentato legalmente dalla DOTT.SSA NOLLI MARIA GRAZIA Dirigente Scolastico pro-tempore, nata a CREMONA il 13/03/1965 e domiciliato per la sua carica presso il Liceo Ginnasio Statale "Daniele Manin" codice fiscale NLLMGR65C53D150V

e

e la prof.ssa Cisbani Luciana nata a Crema (CR) il 10/04/1961. residente in Crema (CR) via Crispi n 56. codice fiscale CSBLCN61D50D142P, P.I. 01623000195, di seguito indicato come "Collaboratore"

PREMESSO

- che l'Istituto Scolastico ha la necessità di affidare un incarico di lavoro autonomo concernente una prestazione straordinaria e temporanea, ad un collaboratore particolarmente esperto in traduzione dalla lingua francese.
- che non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale in servizio né con "collaborazioni plurime", allo svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico in questione, e che occorre potersi avvalere della competenza ed esperienza professionale specifica di un esperto della materia;
- che è stato formalizzato con determina del Dirigente Scolastico in data 13/10/2025, PROT. 6865 a volontà di provvedere all'affidamento di un incarico con un esperto per lo svolgimento dell'attività prevista dal successivo art. 2;
- che la dott.ssa Luciana Cisbani possiede le caratteristiche professionali necessarie per lo svolgimento dell'incarico pienamente corrispondenti alle esigenze del l'Istituto Scolastico

si conviene e si stipula

Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 1 - RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del ce, un contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo non abituale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria ed occasionale con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

ART. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'oggetto della prestazione è il seguente:

Il "Collaboratore" si impegna, a: effettuare l' intervento formativo / seminario sulla traduzione francese

ART. 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa, come da circolare operativa.

Le prestazioni di cui ai presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento del risultato che gli è stato commissionato. Il collaboratore, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, utilizzerà la piattaforma on line.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico avrà inizio/termine il giorno 11 e 19 novembre 2025 con la consegna di Time Sheet.

ART. 5 - COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITÀ DI PAGAMENTO Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione professionale di lavoro autonomo viene determinato in euro € 360,00 al lordo in regime di partita IVA (il pagamento è in unica soluzione al termine delle attività), previa dichiarazione di prestazione resa, apposta dal Dirigente sulla relazione del collaboratore riguardante l'attività svolta e presentazione di regolare fattura.

Il collaboratore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso compreso il rimborso delle spese eventualmente sostenute dal collaboratore per l'esecuzione dell'incarico comprese quelle di viaggio, per lo svolgimento dell'attività fuori dal comune di propria residenza.

Al collaboratore non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo occasionale.

Il compenso sarà accreditato sul c/c IBAN n. IT07E0306956841100000010985 presso la Banca Intesa San Paolo – Piazza Aldo Moro 3 – 26013 Crema (CR).

L'Istituto Scolastico non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza con mezzi idonei.

ART. 6 - RECESSO

L'Istituto Scolastico si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. Il collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno 8 giorni, solo al fine di evitare pregiudizio all'Istituto Scolastico. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. In caso di recesso da parte del collaboratore, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo del 10% di quanto spettante.

ART. 7 - PROPRIETÀ, RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Istituto Scolastico. Pertanto il collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta dell'Istituto Scolastico ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'Istituto Scolastico. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ

Il collaboratore solleva l'Istituto Scolastico da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento dell'incarico.

ART. 9 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

ART. 10 - SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 11 - TUTELA DATI PERSONALI

Per la tutela del collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al Dlgs 30 giugno 2003 n. 196. e GDPR.

ART. 12 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Brescia.

Letto, confermato, sottoscritto

Il Collaboratore

Prof.ssa Luciana Cisbani

L'Istituto Scolastico

il Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Grazia Nolli

(*firma autografata sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.n. 39/1993)

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto: Art. 6 - (Recesso) Art. 7 - (Proprietà - Riservatezza dei risultati) Art. 8 - (Responsabilità) Art. 12 - (Foro competente)

Il Collaboratore

Prof.ssa Luciana Cisbani